

Legge regionale 6 novembre 2002, n. 23.

Modifica delle leggi regionali 17 maggio 1999, n. 10 sul riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali, 25 maggio 1999, n. 13 sulla disciplina regionale della difesa del suolo, 24 dicembre 1998, n. 45 sul riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche e 12 gennaio 2001, n. 2 di modifica ed integrazione della L.R. 45/1998.

*Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale:

Art. 1

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10, è sostituita dalla seguente:

"b) l'intesa con lo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi compresi i compiti di polizia mineraria;"

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 10/1999 è aggiunta la seguente:

"d bis) la concessione dei contributi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia."

3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 10/1999 è abrogata.

Art. 2

La rubrica del Capo VII del Titolo II della l.r. 10/1999 è sostituita dalla seguente: "Turismo e demanio marittimo".

Al Capo VII del Titolo II della l.r. 10/1999 prima dell'articolo 30 è inserito il seguente articolo:

"Art. 29 bis (Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni relative a zone del mare territoriale per le attività di pesca ed acquacoltura e per le attività scientifiche e produttive correlate alla tutela delle risorse della pesca."

3. Il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente:

"1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di concessioni relative a zone del mare territoriale per finalità turistiche e ricreative."

4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 10/1999 è abrogata.

Art. 3

1. L'articolo 45 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 45 (Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) il coordinamento delle attività derivanti dalla soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico:

b) la tenuta - l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali, nonché dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura ed allo sfruttamento dei banchi naturali dei molluschi bivalvi;

c) la classificazione delle acque marino-costiere ed il coordinamento del monitoraggio sul loro stato di qualità sia generate sia in riferimento alla loro specifica destinazione ed all'eutrofizzazione.

d) la classificazione delle acque interne ed il coordinamento del monitoraggio sul loro stato di qualità sia generale sia in riferimento alla loro specifica destinazione;

e) la tutela delle acque destinate al consumo umano, compresa, su proposta delle autorità d'ambito, l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché l'individuazione delle zone di protezione all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda;

f) la definizione dei valori limite di emissione ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258.
2. Per le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)."

Art. 4

1. L'articolo 46 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 46 (Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:

- a) il monitoraggio della produzione, impiego, diffusione, persistenza nell'ambiente e effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
 - b) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento e di controllo delle caratteristiche dei corpi idrici non monitorati dalla rete regionale e ritenuti dalle Province di particolare interesse in relazione alle loro particolarità e specificità;
 - c) l'adozione, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela delle acque, di provvedimenti specifici sugli scarichi e sugli usi delle acque medesime, al fine di mantenere o raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale ed a specifica destinazione previsti dal Piano regionale di tutela delle acque;
 - d) le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane e delle acque reflue industriali nei corpi idrici superficiali e nel suolo;
 - e) le autorizzazioni allo scarico degli impianti di depurazione per il tempo necessario al loro avvio; che di norma non può superare dodici mesi. Entro tale periodo l'impianto deve essere collaudato.
2. Per le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la Provincia si avvale di norma dell'ARPAM."

Art. 5

1. L'articolo 47 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 47 (Funzioni dei Comuni)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
 - a) il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate, compresi quelli dei nuclei abitativi isolati nei corpi idrici superficiali e nel suolo, compreso il rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate e dei nuclei abitativi isolati, esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/1999, si intendono autorizzati per un periodo di quattro anni e tacitamente rinnovati ad ogni successiva scadenza; quelli dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 152/1999 si intendono tacitamente rinnovati ad ogni loro scadenza;
 - b) il rilevamento, la disciplina, il controllo e l'autorizzazione degli scarichi nelle pubbliche fognature;
 - c) l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione, previo parere della Provincia e dell'Autorità di ambito territoriale ottimale;
 - d) la ricezione ed il controllo delle comunicazioni relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché delle acque reflue provenienti da aziende agroalimentari e loro assimilate.
2. Per le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, il Comune si avvale di norma dell'ARPAM."

Legge regionale 17 maggio 1999, n. 10.

Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa.

*Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale:

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità e principi del conferimento)

Art. 2

(Attuazione del conferimento)

Art. 3

(Funzioni dei Comuni)

Art. 4

(Esercizio associato delle funzioni)

Art. 5

(Funzioni delle Comunità montane)

Art. 6

(Funzioni delle Province)

Art. 7

(Funzioni della Regione)

Art. 8

(Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

Art. 9

(Affidamento di attività amministrative a soggetti terzi)

Art. 10

(Collaborazione e informazione)

Art. 11

(Strutture e personale)

Art. 12

(Beni strumentali)

Art. 13

(Decorrenza del conferimento)

Art. 14

(Rapporto sullo stato delle autonomie locali)

SEZIONE III

Inquinamento delle acque

Art. 45

(Funzioni della Regione)

Art. 46

(Funzioni delle Province)

Art. 47

(Funzioni dei Comuni)

SEZIONE III
Inquinamento delle acque
Art. 45
(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di coordinamento derivanti dalla soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico.

Art. 46
(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:

- a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali, nonché dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura ed allo sfruttamento dei banchi naturali dei bivalvi;
- b) il monitoraggio sulla produzione, impiego, diffusione, persistenza nell'ambiente e effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- c) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
- d) l'organizzazione e la gestione della rete provinciale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale;
- e) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento e di controllo delle caratteristiche dei corpi idrici;
- f) i provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque volti alla tutela delle acque medesime;
- g) la tutela delle acque destinate al consumo umano compresa l'individuazione, sentiti i Comuni territorialmente interessati, delle aree di salvaguardia delle risorse destinate all'uso idropotabile e delle aree di protezione delle risorse destinabili al medesimo uso;
- h) l'adozione delle deroghe alle concentrazioni massime ammissibili nelle acque reflue, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla Regione, e del relativo piano d'intervento, nonché i provvedimenti sostitutivi previsti dalle norme vigenti.

2. Per le attività tecniche connesse alle funzioni previste dal comma 1, la Provincia si avvale, di norma, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).

Art. 47
(Funzioni dei Comuni)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:

- a) il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate, compresi quelli dei nuclei abitativi isolati, nei corpi idrici superficiali e nel suolo, compreso il rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate e dei nuclei abitativi isolati, esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/1999, si intendono autorizzati per un periodo di quattro anni e tacitamente rinnovati ad ogni successiva scadenza; quelli dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 152/1999 si intendono tacitamente rinnovati ad ogni loro scadenza;
- b) il rilevamento, la disciplina, il controllo e l'autorizzazione degli scarichi nelle pubbliche fognature;
- c) l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione, previo parere della Provincia e dell'Autorità di ambito territoriale ottimale;
- d) la ricezione ed il controllo delle comunicazioni relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché delle acque reflue provenienti da aziende agroalimentari e loro assimilate.

2. Per le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, il Comune si avvale di norma dell'ARPAM.